

F. I. M.

29 dicembre 1952

FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI

Aderenti - C. I. S. L.

Via Badia, 8 - MODENA - Tel. 5003 - 5471

= Alla Seg. Prov. F.I.M.

pnt. 431 ns/ns/ev
informazioni.

M I L A N O

Via Panfilo Castaldi, 24

= Alla Segr. Prov. le F.I.M.

G E N O V A

Prima ancora di iniziare la presente stesura vi preghiamo di volerci anticipatamente scusare per il disturbo che vi stiamo recando.

Nella ns/ Provincia esiste una sola acciaieria nella quale si registra una confusione non indifferente in merito alla ritenzione oraria e nella attribuzione delle qualifiche.

Pertanto veniamo a Voi allo scopo di avere dettagliati chiarimenti sui seguenti punti:

1) = una esemplificazione delle varie qualifiche in base alle mansioni ~~più~~ più comuni esistenti in seno a tutte le aziende siderurgiche.

2) = Se sia giusto che più lavoratori, che svolgono le stesse mansioni (rattrappore, aiuto forno, sbozzatore etc.) vengano incasellati in qualifiche differenti o se debbono essere incasellati nella stessa qualifica.

3) = Se un lavoratore viene liquidato, si chiede se gli debba essere corrisposta la normale liquidazione comprensiva o no della maggiorazione di cottimo, in quantochè per quei lavoratori che sono addetti alla lavorazione a fuoco continuo, il cottimo, costituisce parte integrante del loro salario e non come tuttora avviene che la liquidazione che gli si eroga è maggiorata del 20% della paga base. Vorremmo quindi che ci spiegate con quale criterio viene liquidato un lavoratore che normalmente lavora a cottimo nelle aziende di vs/conoscenza.

4) = Si chiede infine in base a quali criteri venga fissato il salario e siano determinate le tariffe dato che qui a Modena p.es. succede che un operaio qualificato percepisce una paga di porto (la paga base da noi non esiste) superiore a quella di un operaio specializzato.

5) = Quando un lavoratore per deficienze fisiche o per vecchiaia non è più in grado di svolgere le proprie normali mansioni e, gli viene assegnato un nuovo lavoro, deve venire retribuito colla paga base in atto al momento della sua menomazione fisica, o colla nuova paga corrispondente a lavoro che gli è stato affidato.

Per meglio chiarire la situazione esistente nell'unica Acciaieria che sorge nella nostra Provincia, alleghiamo uno specchio dove è messo in evidenza l'organico, le paghe basi, o paga di posto nonché le qualifiche esistenti nel reparto laminatoi delle "ACCIAIERIE FERRIERE DI MODENA".

Dopo questa esposizione non ci rimane che scusarci se non abbiamo sufficientemente chiarito le situazioni esistenti nella Azienda in parola e confidando in una vs/ cortese e sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per inviare gli auguri più fervidi di un buon anno.

p. (LA SEGRETERIA PROV. LE F.I.M.
(A. Sabattini)

N.B. - A mio avviso pare che ci sia una errata interpretazione nel denominare paga di posto la paga base dato che per essa esiste una indennità di calore che in media è di L. 12 ora.

Archivio Storico Cisl-Famiglia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Allegato 1

Specchietto dell'organico, delle paghe di posto e delle qualifiche esistenti nello Stabilimento "Acciaierie e Ferriere" di Modena.

Il reparto laminatorio ha una forza di 45 operai ed un capo squadra (impiegato tecnico).

A	B	Mansioni	C	Paga base o " posto	Qualifiche
2	=	Aiuti laminatoi	2	L. 46,32	operaio specializzati
8	1.	Rattrappare	2	42,37	" qualificato
	2.	"	2	42,22	manov. specializzato
	3.	"	4	41,98	" "
3	=	Rampinetto	3	38,98	manov. specializzato
4.	1.	Capo placca	1	39,58	" "
	1.	aiuto in placca	1	39,43	" "
	2.	aiuto " "	2	39,12	" "
8	1.	Capo tranciatore	2	40,05	" "
	1.	aiuto " "	6	39,43	" "
4	1.	Sbozzatore	2	46,32	operaio qualificato
	2.	"	2	45,31	" "
3	=	Ramprinei a catena	3	39,74	manov. specializzato
3	=	Tranciatore a caldo	3	39,74	" "
2	1.	Porta ferro	1	39,74	" "
	2.	" "	1	39,66	" "
3	1.	Mestro di forno	1	47,71	operaio specializzato
	1.	aiuto forno	1	45,00	" qualificato
	2.	" "	1	43,50	manov. specializzato
2		rotolatori	2	41,00	" "
1		addetto spingitrice		43,50	" "
1		manovratore di gru		39,00	" "
1		gancia lingotto		37,15	" comune

- A) = Numero degli operai adibiti alle singole mansioni
 B) = grado investito dagli operai nelle "singole mansioni"
 C) = Numero degli operai impiegati nelle singole mansioni e gradi

FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI
SINDACATO PROVINCIALE

aderente alla
Confed. Internazionale
Sindacati Liberi

Protocollo N. _____
(da citare nella risposta)

Genova, 3 Gennaio 1953

Oggetto

Informazioni trattamento operai siderurgici

2/52.93/F/111

Spett.le FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI
Via Badia N°8

7 GEN 1953

= M O D E N A =

Riferimento Vs. Prot. N°431 del 29/12/1952.

Prima di entrare nel merito di quanto ci chiedete dobbiamo dirVi che ad alcune delle Vs. domande non possiamo dare risposta, poichè la materia deve essere regolata contrattualmente pertanto non è possibile farVi una esemplificazione delle varie qualifiche delle industrie siderurgiche perchè le stesse vengono determinate azienda per azienda e a seconda della particolare attività di questa. Al secondo punto ci chiedete se sia giusto che più lavoratori, che svolgono le stesse mansioni vengano incasellati in qualifiche differenti. A noi pare di no, perchè se i lavoratori svolgono le stesse mansioni dovrebbero avere la stessa qualifica, a meno che non si tratti ad esempio di 1° sbizzatore, o di altro lavoratore particolarmente idoneo a svolgere determinate attività.

Terzo punto, quando un lavoratore viene liquidato, oltre al trattamento normale gli viene corrisposta una percentuale di cottimo del 20% come previsto dall'art.32 del contratto collettivo di lavoro, riteniamo però che abbia diritto a percepire tutto il cottimo realizzato, appunto come è previsto dall'art.2121 del Codice Civile, trattandosi di indennità a carattere continuativo, si deve quindi far citare l'azienda, seguire in altre parole lo stesso criterio che si seguiva per l'indennità di contingenza prima dell'accordo 14/6/1952.

./.

2)-

Quarto punto, non siamo in grado di poterVi dire in base a quale criterio venga fissato il salario e siano determinate le tariffe e pensiamo che sia naturale che un operaio qualificato, se è assegnato ad un posto di maggiore responsabilità, può percepire una paga superiore a quella dell'operaio specializzato. Appunto per questo nella siderurgia vi sono paghe di posto.

Quinto punto, come ben comprenderete, non essendovi nessuna norma contrattuale a tale proposito, non si può, che richiamarsi alla comprensione di chi dirige l'azienda affinché i vecchi lavoratori o i minorati fisici siano trattati umanamente.

Questo è tutto quanto possiamo dirVi in materia, pregandoVi di scusarci se non abbiamo potuto soddisfare totalmente la Vs. richiesta.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

(Luigi Brolopassino)

Archivio Storico Cisl Emilia Centro Nord
Portale della Contrattazione

CISL

FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI

A'DERENTE ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

SEGRETERIA NAZIONALE

s. Prot. N. 8463/CN/pb - SEGRETERIA SINDACALE -

OGGETTO Trattamento economico operai
siderurgici - Modena

Milano (406) 9 Gennaio 1953
Via Panfilo Castaldi, 24 - Tel. 27.90.42

Alla SEGRETERIA PROVINCIALE F. I. M.
Via Badia, 8

M O D E N A

e p.c.

Alla SEGRETERIA PROVINCIALE F. I. M.
Via XX Settembre, 19-1

G E N O V A

Alla SEGRETERIA PROVINCIALE F. I. M.
Via Tadino, 21

M I L A N O

Essendo pervenuta a questa sede la lettera n. 341 in data 29 dicembre u.s. da Voi indirizzata alle Segreterie Provinciali di Milano e di Genova, stimiamo opportuno fornirvi, in merito alle richieste da voi fatte, i seguenti chiarimenti.

1) Agli operai addetti alle lavorazioni ai forni ed ai lamina-
toi degli stabilimenti siderurgici (1° gruppo) non è contrattualmen-
te attribuita alcuna classifica e, ai sensi dell'art. 20 del contrat-
to nazionale 26 aprile 1940 che tutt'ora li regola per tale materia,
viene ad essi corrisposta la paga base oraria del posto di lavoro cui
sono adibiti.

Le paghe orarie di posto sono quelle a suo tempo stabilite in o-
gni singolo stabilimento con gli appositi verbali di rilevazione, cui
si è proceduto, in applicazione del predetto contratto nazionale, a
cura delle organizzazioni sindacali degli operai e degli industriali
dell'epoca. Tali paghe allora rilevate devono essere naturalmente ag-
giornate di tutti gli aumenti o adeguamenti intervenuti fino all'attua-
le momento.

2) Gli organici delle squadre di operai sono formati per ogni sin-
golo esercizio di lavorazione, e possono differenziarsi, non solo tra
stabilimento e stabilimento, bensì anche fra i diversi esercizi di uno
stesso stabilimento, in relazione alla diversità degli impianti e dei
procedimenti di lavorazione, per cui ai laminatoi, ad esempio, l'orga-
nico di squadra di un treno grosso non è uguale a quello voluto per
un treno medio; e l'organico di squadra voluto per questo, non è ugua-
le a quello voluto per un treno piccolo. Diversi ancora saranno gli

./.

organici per un treno vergella, o per un treno lamiera, o tubi, ecc., e diverse saranno le paghe basi di posto per gli operai le cui mansioni ai diversi treni possono anche chiamarsi con voce identica.

Le paghe basi per le mansioni indicate con la stessa voce si differenziano, più o meno sensibilmente, anche la dove vi siano i primi, i secondi ed i terzi operai, come ad esempio: 1°, 2°, 3° al forno; 1°, 2° e 3° fonditore; 1° e 2° aiuto maestro forno; 1°, 2°, 3° alla fossa di colata; 1° e 2° sbizzatore; 1° e 2° e 3° attrappore; 1° e 2° alla placca; ecc. Che tali distinzioni di 1°, 2° e 3° abbiano ancora o non abbiano più ragione di essere, è cosa da vedersi, ed eventualmente da regolarsi nella nuova regolamentazione contrattuale. Ma non ci risulta che alcuna abbia sollevato osservazioni al riguardo.

3) Effettivamente il guadagno di cottimo costituisce parte integrante della retribuzione e siamo con voi d'accordo che per gli operai cottimisti in genere, e per quelli addetti alle lavorazioni a fuoco continuo degli stabilimenti siderurgici in particolare, la indennità di anzianità al momento della risoluzione del rapporto dovrebbe essere calcolata con la media di guadagno realizzata nel periodo da stabilirsi, e non col minimo di guadagno di cottimo come disposto dal contratto.

Non ci risulta peraltro che alcuna azienda abbia seguito o segua in materia un criterio diverso da quello contrattualmente stabilito. Salvo beninteso i trattamenti extracontrattuali ottenuti o concessi nei casi di licenziamenti collettivi.

4) Premesso quanto già detto ai punti 1) e 2), per le paghe basi di posto è naturale che si prescindano da quelli che sono i minimi tabellari di categoria, e tenuto conto della gravosità del lavoro, è ovvio che le paghe dei posti di maggior responsabilità siano sensibilmente superiori al minimo degli operai specializzati; quelle dei posti secondari o intermedi siano tutti superiori al minimo degli operai qualificati; e quelle dei posti inferiori, per i quali non si richiede cioè alcuna particolare capacità o preparazione, siano superiori ed in ogni caso non inferiori al minimo dei manovali specializzati. E tale criterio di non scendere, per la manovalanza del 1° gruppo, sotto il minimo del manovale specializzato, è stabilito dal quarto cpv. dell'art. 20 del predetto contratto nazionale 26.4.1940.

5) Data la norma contrattuale tutt'ora vigente come già detto, che gli operai del 1° gruppo assumeranno di volta in volta la paga base del posto di lavoro cui verranno adibiti, il lavoratore che per deficienze fisiche o per vecchiezza non sia più in grado di svolgere le mansioni cui si era adibito, e venga adibito ad un posto inferiore, non può esigere che la paga praticata per lo stesso posto inferiore. Ed è anche in ragione della ineluttabilità di tale sua retrocessione, la quale dipende dalla resistenza più o meno lunga delle sue condizioni fisiche, che ai siderurgici competono paghe basi superiori a quelle normalmente praticate per i meccanici.


Però, al momento della liquidazione del rapporto, il computo dell'indennità di anzianità deve essere fatto, per il periodo di anzianità maturata fino al momento del passaggio al posto inferiore, con la paga del posto superiore. (Ultimo accapo dell'art. 49 del contratto nazionale 26-4-1940).

N.B. - La indennità di calore, che dite essere praticata nella media di £. 12 orarie nello stabilimento siderurgico di Modena, viene corrisposta anche nella generalità degli stabilimenti siderurgici delle altre provincie. Essa, che non veniva generalmente praticata prima della guerra, è stata istituita con accordi aziendali. Occorrerebbe però accertare se essa rappresenta realmente un miglioramento ottenuto, o se non sia invece derivante da adeguamenti salariali non conglobati nella retribuzione base.

Tale accertamento potrebbe essere fatto rintracciando il verbale di rilevazione salariale localmente concordato dopo il contratto nazionale 26.4.1940, apportando alle paghe basi in esso indicate tutti gli adeguamenti salariali intervenuti.

Cordiali saluti.

p. L'UFFICIO TECNICO SINDACALE
(Cuzzi Nino)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Franco Volontè)



Archivio Storico Cisl Emilia Centro Est
Portale della Contrattazione